



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno TREDICI del mese di MARZO alle ore 16:00, nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica Politica	Presente/Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	Presente
GIUNTA PAOLA	Vice Sindaco	Presente
MONTAGNA ANTONIO	Assessore	Assente
BANNO' IGNAZIO	Assessore	Assente
LA PORTA ANGELO	Assessore	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Presiede il Sindaco DOTT. ANTONIO LICCIARDO

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

Premesso che:

- Il Comune di Assoro, mediante contratto di affidamento provvisorio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale già in concessione comunale sottoscritto tra quest'Amministrazione e il rappresentante legale della ditta "Autoservizi F.Ili Guarrera snc", in data 26/09/2007, rep. 16/2007, affidava in concessione il servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano su gomma all'Azienda "Autoservizi F.Ili Guarrera snc", con sede in Assoro in C.da Piano della Corte – P.IVA 00597210863;
- La predetta concessione per il servizio di trasporto pubblico locale fu seguita da appositi provvedimenti autorizzativi dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti che garantivano la congrua copertura finanziaria mediante apposito trasferimento regionale, nonché le proroghe del servizio sino al 30/04/2024;
- Il Finanziamento Regionale per il servizio in concessione di Trasporto Pubblico Locale al 31/12/2024, a favore di questo Comune ammonta ad € 78.761,17 comprensivo di iva ed adeguamento istat;
- con primo Atto impositivo n. 22 del 06/12/2022, secondo Atto impositivo n. 14 del 30/06/2023 e terzo Atto Impositivo n. 17 del 2 settembre 2024 è stato imposto la prosecuzione del servizio dal 01/05/2022 al 31/03/2025 in quanto servizio di pubblica utilità;

Rilevato che la Regione Siciliana ha più volte prorogato la vigenza dei contratti di affidamento provvisorio, stipulati ex art. 27, comma 6, della Legge regionale n.19/2005, in ultimo con l'art.13 della Legge regionale n.13/2019 e, successivamente, in applicazione dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n.18;

Considerato che questo Ente, in riferimento al servizio di Trasporto Pubblico Locale ed al relativo contratto stipulato con l'Azienda "Autoservizi F.Ili Guarrera snc", ha dato applicazione alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. n.13/2019 e successivamente dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n.18, in assenza di una procedura di gara bandita in data antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione;

Considerato tuttavia che la Sezione Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, con delibera n.113/2022/GEST del 15 giugno 2022, ha contestato la proroga degli affidamenti provvisori dei servizi di trasporto pubblico locale disposti in applicazione del citato art.13 della L.R. n.13/2019 (dichiarato incostituzionale) e successivamente dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n.18, ed ha dichiarato le relative prestazioni erogate dai vettori *sine titulo*, ritenendole comunque indennizzabili ai sensi dell'art. 2041 CC;

Dato atto che la citata pronuncia della Corte dei Conti, pur riferendosi unicamente ai contratti di servizio extraurbani, ha analoghi riflessi in termini giuridici e contabili nei confronti degli Enti che hanno dato applicazione alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. n.13/2019 e successivamente dell'art.92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n.18, in assenza di una procedura di gara bandita in data antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione normativa

Preso atto che:

- con sentenza n.16 in data 11/02/2021 pubblicata in GURI n.7 del 17/02/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 13 della L.R. 13/19;
- con deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo per la regione Siciliana n.113/2022/GEST del 15/06/2022 è stata contestata la proroga degli affidamenti provvisori dei servizi di TPL disposti con l'art. 13 della L.R. n. 13/19 e, successivamente ai sensi dell'art. 92 c. 4 ter del D.L. 17/2020 (periodo di emergenza sanitaria COVID 19);
- con nota prot. n. 45921 del 09/08/2022 il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha precisato che sebbene la suddetta sentenza riguardi i servizi extraurbani, la medesima ha refluenze anche nell'ambito dei rapporti fra le Amministrazioni comunali ed il gestore del TPL urbano;
- Con Sentenza n. 2236/2024 pubblicata il 16 luglio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima di Palermo), su ricorso proposto da una società esercente servizi di trasporto pubblico extraurbano, ha dichiarato nulla la nota prot. 46615 del 1 agosto 2024 con la quale l'amministrazione regionale aveva comunicato la cessazione dei contratti di affidamento a far data dal 3 dicembre 2019;

Vista la nota prot. 33974 del 13/09/2024 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 1. Autotrasporto Persone - Trasporto Regionale Aereo e Marittimo – avente ad oggetto: *Trasferimento risorse servizi trasporto pubblico locale comunale – Legge regionale n.19/2005*, con la quale si ribadisce che con DDG n. 1844 del 29 agosto 2024 il Dipartimento in aderenza alla Sentenza n. 2236/2024 ha decretato che il limite temporale massimo di due anni, previsto dall'art.5, comma 5 del Regolamento 1370/2007, di imposizione di Obbligo di Servizio Pubblico decorre dal 1 aprile 2023 e termina il 31 marzo 2025. Per tale motivo per uniformità di comportamento fra Regione ed enti locali che gestiscono servizi pubblici di trasporto, la statuizione espressa con DDG n. 1844 del 29 agosto 2024 per i servizi trasporto pubblico locale a carattere extraurbano, ai fini del trasferimento delle somme relative ai servizi urbani, sarà tenuta in considerazione anche per gli Atti impositivi posti in essere dai comuni che ancora non hanno provveduto ad ultimare le procedure di affidamento dei servizi di trasporto tramite procedure di evidenza pubblica. Decade inoltre la necessità di acquisire le dichiarazioni per il periodo di vacanza contrattuale, richieste ai sensi dell'art. 2041 del codice civile per le somme non ancora erogate per mancanza di tale dichiarazione.

Preso atto che il Comune nella piena autonomia gestionale possa fare riferimento alle procedure di affidamento previste dal Regolamento 1370/2007 per i servizi di trasporto di persone, non potendo essere applicato ai fini dell'affidamento dei servizi il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in quanto la concessione di servizi di trasporto è stata esclusa dalle disposizioni del codice degli appalti dal comma 4 dell'art. 149 dello stesso D. L. 36/2023.

Visto l'art. 5 del citato Regolamento che disciplina le modalità di affidamento e al paragrafo 4 prevede la possibilità di procedere a mezzo affidamento diretto nel caso in cui si tratti di un contratto avente ad oggetto:

- servizi di TPL il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR oppure
- servizi di TPL con un volume di percorrenze inferiore a 300 000 chilometri l'anno.

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che ha in esercizio non più di 23 veicoli stradali, dette soglie possono essere aumentate a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000 EUR oppure alla prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 600.000 chilometri l'anno.

Visto l'art. 7 del regolamento, inoltre, che disciplina uno specifico onere preliminare afferente all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. La disposizione obbliga, infatti, le autorità affidanti a prendere i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima

dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione;
- d) data d'inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico.

Il successivo paragrafo della disposizione precisa però che “Le autorità competenti possono decidere di non pubblicare queste informazioni qualora un contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di meno di 50.000 chilometri di servizi di trasporto pubblico di passeggeri”.

Ritenuto pertanto di dover emanare le seguenti direttive:

- provvedere al rinnovo della concessione comunale di Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano senza soluzione di continuità, con durata del servizio non superiore ad anni nove, avviando idoneo procedimento di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore secondo legislazione vigente, con le più idonee procedure competitive a carattere di urgenza o tramite apposito atto impositivo ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia;
- acquisire dall'attuale concessionario comunale di TPL, apposita proposta tecnico-economica di affidamento del servizio, nell'ambito della quale evidenziare le caratteristiche proprie del servizio che verrebbe offerto, nel rispetto di uno specifico programma di esercizio idoneo a rispondere alle indicazioni di cui ai punti precedenti, alle esigenze della mobilità cittadina, nonché il corrispettivo per l'espletamento del servizio offerto;
- disporre affinché, con successivi provvedimenti gestionali a cura dei Settori competenti, cui è demandato il procedimento amministrativo derivante dalla presente deliberazione, si provveda a dare seguito a quanto qui disposto, entro il 31 marzo c.a. mediante la stipula di contratto di affidamento del servizio pubblico locale in concessione comunale, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Considerato tuttavia che il servizio di trasporto pubblico locale è da ritenersi ad ogni effetto un servizio pubblico e comunque attività di pubblico interesse, e che, pertanto, a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico, occorre scongiurare il pericolo di interruzione;

Visto il d.lgs. 201/2022, che ha disposto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, ha previsto all'art. 32 la piena applicabilità delle modalità di affidamento previste dal Regolamento UE n. 1370/2007

Visti:

- Gli artt.12, 2°comma, e 15 della L.R.. n. 44/91 e successive modifiche;
- il D.Lgs n.267/2000;
- la L.R.n.48/1991;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art49delD.Lgs.267del18.08.2000;
- Il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n°267e successive modifiche e integrazioni,
- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti unanimi espressi nelle forme legge

DELIBERA

- **Di provvedere** al rinnovo della concessione comunale di Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano senza soluzione di continuità, con durata del servizio pari ad anni 9 (nove), avviando idoneo procedimento amministrativo per l'individuazione del nuovo gestore secondo legislazione vigente, o tramite apposito atto impositivo ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia;
- **Di acquisire** dall'attuale concessionario comunale di TPL, apposita proposta tecnico-economica di affidamento del servizio, nell'ambito della quale evidenziare le caratteristiche proprie del servizio che verrebbe offerto, nel rispetto di uno specifico programma di esercizio idoneo a rispondere alle indicazioni di cui ai punti precedenti, alle esigenze della mobilità cittadina, nonché il corrispettivo per l'espletamento del servizio offerto;
- **Di disporre** affinché, con successivi provvedimenti gestionali a cura dei Settori competenti, cui è demandato il procedimento amministrativo derivante dalla presente deliberazione, si provveda a dare seguito a quanto qui disposto, entro il 31 marzo c.a. mediante la stipula di contratto di affidamento del servizio pubblico locale in concessione comunale, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
- **Di dichiarare** la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere entro il 31/03/2025, immediatamente esecutiva;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to DOTT. ANTONIO LICCIARDO

L'assessore anziano

F.to PROF.SSA PAOLA GIUNTA

Il Segretario Generale

F.to DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____.

Il Segretario Generale

DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Dalla residenza comunale, li 13/03/2025

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13/03/2025 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Dalla residenza comunale, li 13/03/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.